**+**

L’anno duemiladiciannove, addì XXX del mese di Giugno, con la seguente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge

**tra**

– il C.F. (CP) Agostino PETRILLO nato a Caserta (CE), il 15.06.1971, residente in Roma, via Grottaferrata n. 35, CF. PTRGTN71H15B963R, in qualità di Comandante pro-tempore della Capitaneria di Porto di Portoferraio, con sede in Portoferraio (LI) al Piazzale della Linguella, n. 4, C.F. 82002030490,

**e**

– il Dott. Arch. Davide MONTAUTI nato a Livorno (LI), il 05.01.1972, residente in Campo nell’Elba (LI), Viale degli Etruschi n. 169, CF. MNTDVD72A05E625Y, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Campo nell’Elba, con sede in Campo nell’Elba (LI) in Piazza Dante Alighieri n.1, C.F. 82001510492,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

Il Comune di Campo nell’Elba concede alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, che accetta, di poter utilizzare quale ufficio temporaneo della Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo, un locale posto all’interno dell’edificio comunale sito a Campo nell’Elba (LI), in piazza Dante Alighieri, n. 1, piano Primo, composto di n.1 vano, superficie mq. 15, individuato al catasto foglio 49, mappale n. 2, meglio individuato nella allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente atto.

**Art. 2 – Durata**

La durata dell’utilizzo di detto locale è stabilita in 12 mesi rinnovabili, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto. La Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell’immobile in oggetto al Comune, al quale, in ogni caso, nell’ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l’immediata restituzione.

**Art. 3 – Stato dell’immobile**

La Capitaneria di Porto di Portoferraio dichiara di aver visitato l’immobile che si trova in buono stato di conservazione e dotato di arredo ufficio idoneo, come da allegato verbale di consegna, che costituisce parte integrante del presente atto, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti. La Capitaneria di Porto di Portoferraio si impegna altresì a riconsegnare l’immobile nelle medesime condizioni, salvo normale deperimento d’uso.

**Art. 4 – Stato di conservazione**

La porzione di immobile è concessa per l’uso esclusivo sopra convenuto; non è consentito alla Capitaneria di Porto di Portoferraio cedere a terzi il godimento del bene.

Nessuna miglioria, nuova opera o innovazione potrà essere eseguita dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio senza preventivo consenso scritto del Comune.

**Art. 5 – Spese**

Non sono previste spese per il mantenimento dell’immobile a carico della Capitaneria di Porto di Portoferraio, con esclusione di quelle derivanti da danni od incuria.

Il Comune si impegna, altresì, a garantire il collegamento alla rete telefonica mediante l’utilizzo del passante dalla propria centrale telefonica.

**Art. 6 – Disciplina dell’accordo**

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.642; verrà registrato solo in caso d’uso, su iniziativa di una delle parti. Le spese di registrazione saranno a carico della Capitaneria di Porto di Portoferraio.

**Art. 7 – Foro competente**

Per le controversie relative all’applicazione del presente accordo è competente il foro di Livorno.

Letto, approvato e sottoscritto

 Campo nell’Elba, \_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Per il Comune di Campo nell’Elba*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Dott. Arch.* Davide MONTAUTI

*Per la Capitaneria di Porto di Portoferraio*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.F. (CP) Agostino PETRILLO